

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. OT/20

Domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività

Legge n.147/2013

§ 1 - GENERALITÀ

L'art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

Possono presentare richiesta di riduzione le aziende, operanti nel primo biennio di attività, che pagano i premi speciali (escluso il premio speciale artigiani) determinati ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), nonché il premio speciale per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 93/1958, in regola con le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la concessione della riduzione è necessario inviare domanda all'INAIL esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi online disponibili sul sito www.inail.it.

La riduzione decorre dal 1° gennaio 2014 e la sua misura è stabilita annualmente.

§ 2 - STRUTTURA DEL MODULO

Il modulo di domanda è composto da:

- **SCHEDA INFORMATIVA GENERALE**, che contiene le informazioni necessarie ad una corretta individuazione da parte dell'INAIL (denominazione e ragione sociale, posizione assicurativa e Sede di competenza);
- **DOMANDA DI RIDUZIONE**, nella quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica del richiedente.

La domanda ha ad oggetto la riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013;

- **DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE**, finalizzata ad autocertificare il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
-

§ 3. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

Nella prima parte sono riportati i seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale dell'azienda richiedente;
- Codice Ditta assegnato dall'INAIL;
- Codice della Sede INAIL competente;
- Numero (o i Numeri) di PAT con polizza speciale.

Si possono allegare, al Modulo on-line, relazioni descrittive del processo produttivo, schemi tecnici che possono essere utili ai fini dell'accoglimento dell'istanza.

§ 3.1 DOMANDA DI RIDUZIONE

Nella **seconda parte** è riportata la domanda di riduzione. Il richiedente deve indicare, negli appositi spazi, le esatte generalità e la qualifica.

§ 3.2 DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Nella terza parte è riportata **la dichiarazione del richiedente**, resa sotto forma di autocertificazione, relativamente al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; in particolare il richiedente dichiara che:

- la valutazione dei rischi è stata effettuata in conformità alla normativa vigente (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008);
- il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione in possesso dei requisiti professionali richiesti dal D.Lgs. 81/08 o, nei casi consentiti dal D.Lgs. 81/08, svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione previa frequentazione di apposito corso (artt. 17, 32, 34, Allegato II del D. Lgs. 81/08);
- gli impianti, le macchine e le attrezzature sono conformi alla normativa vigente (Titolo III, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e altre norme specifiche);
- la segnaletica di sicurezza è regolarmente affissa (Titolo V del D.Lgs. 81/2008);
- le uscite di emergenza sono perfettamente utilizzabili in caso di necessità (Allegato IV del D.Lgs. 81/2008);
- i lavoratori sono stati informati, formati e, ove previsto, addestrati alle lavorazioni, per i rischi ai quali sono esposti (artt. 18, 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008);
- si è provveduto alla formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), laddove eletto o designato (art. 37 del D.Lgs. 81/2008);
- i preposti e i dirigenti hanno ricevuto un'adeguata formazione (art. 37 del D.Lgs. 81/2008);
- sono stati designati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza e si è provveduto alla loro formazione (artt. 18, 37 e 43 del D.Lgs. 81/2008, art. 45 del DM 388/2003);

- sono state adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato (artt. 18, 43 e 46 del D.Lgs. 81/2008);
- nelle aziende con 10 o più lavoratori è stato predisposto il piano di emergenza (D.M. 10/3/1998);
- i lavoratori sono dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale evidenziati dalla valutazione dei rischi (art. 18, Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/2008);
- ove previsto, i lavoratori sono stati sottoposti a visita medica preventiva e periodica (art. 41 del D.Lgs. 81/2008);
- in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, di una singola unità produttiva della stessa, o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, viene elaborato, ed allegato al contratto di appalto o di opera, un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o almeno ridurre, i rischi da interferenze (DUVRI) (art. 26 del D. Lgs. 81/2008).

La dichiarazione relativa ai singoli adempimenti si intende resa con la segnatura della casella SÌ riportata a fianco dei singoli adempimenti; per alcuni di essi, è possibile segnare la casella NON APPLICABILE qualora l'adempimento non sia previsto per legge per la realtà aziendale del richiedente.

§ 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di riduzione, deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi online disponibili sul sito www.inail.it.

§ 5 – DEFINIZIONE DELLA DOMANDA

Per l'accoglimento della domanda è necessario che l'azienda sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. osservanza delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. In particolare, dovranno risultare barrati tutti gli adempimenti riportati nel Modulo, ad eccezione di quelli non obbligatori per la realtà aziendale del richiedente e per i quali è stata prevista la doppia casella SÌ/NON APPLICABILE;
2. La riduzione è concessa solo dopo l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.